

Comune di Vallefoglia

Provincia di Pesaro e Urbino



Regolamento

Generale delle Entrate

- **Adeguito alla nuova normativa in materia di Diritti del Contribuente -**

Approvato

con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28.11.2024

Valido dall'1/01/2025

Sommario

TITOLO I - Principi generali.....	5
Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento	5
Art. 2 - Definizione delle entrate tributarie ed extratributarie	5
Art. 3 - Regolamenti delle entrate	5
Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe.....	6
Art. 5 - Informazioni al contribuente.....	6
Art. 6 - Forme di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie	6
Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate tributarie ed extratributarie	6
 TITOLO II - Gestione delle Entrate tributarie.....	7
Art. 8 - Il Responsabile del tributo.....	7
CAPO I – Principi generali di gestione delle entrate tributarie	7
Art. 9 - Efficacia temporale	7
Art. 10 - Conoscenza degli atti e semplificazione	7
Art. 11 - Documenti di prassi	8
Art. 12 - Principio del contraddittorio.....	8
Art. 13 - Chiarezza e motivazione degli atti.....	10
Art. 14 - Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale.....	10
Art. 15 - Nullità degli atti dell'amministrazione comunale	10
Art. 16 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario	10
Art. 17 - Divieto di divulgazione dei dati del contribuente	10
Art. 18 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario	10
CAPO II – Attività di riscossione ordinaria delle entrate tributarie.....	11
Art. 19 - Attività di riscossione ordinaria.....	11
Art. 20 - Compensazione ed accollo di obbligazioni tributarie.....	11
Art. 21 - Divieti di compensazione ed accollo	11
Art. 22 - Dichiarazione di compensazione e di accollo.....	11
Art. 23 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione.....	12
CAPO III – Attività di accertamento delle entrate tributarie	12
Art. 24 - Attività di accertamento.....	12
Art. 25 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.....	12
Art. 26 - Avviso di accertamento esecutivo.....	13
Art. 27 - Notificazione degli atti.....	13
Art. 28 - Misura degli interessi.....	13
Art. 29 - Criteri di graduazione.....	13
Art. 30 - Principi generali sanzioni tributarie.....	13
Art. 31 - Ravvedimento	14

CAPO IV – Strumenti deflattivi e contenzioso	14
Art. 32 - Strumenti deflattivi	14
Art. 33 - Interpello del contribuente.....	14
Art. 34 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria.....	16
Art. 35 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa	16
Art. 36 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione	16
Art. 37 - Accertamento con adesione ad iniziativa d'ufficio	17
Art. 38 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente	17
Art. 39 – Esame dell'istanza e invito a comparire per definire l'accertamento con adesione.....	18
Art. 40 – Atto di accertamento con adesione	18
Art. 41 – Effetti della definizione	18
Art. 42 – Riduzione delle sanzioni	19
Art. 43 – Contenzioso tributario	19
Art. 44 – Conciliazione giudiziale	19
CAPO V – Attività di recupero crediti e rimborso delle somme riconosciute indebite	
Art. 45 - Sanzioni per entrate tributarie	19
Art. 46 – Insinuazione ordinaria e tardiva nel passivo del fallimento	19
Art. 47 – Rateizzazione	19
 TITOLO III - Gestione delle Entrate extratributarie.....	21
Art. 48 - Il Responsabile dell'entrata extratributaria.....	21
Art. 49 - Omissione o ritardo dei pagamenti e sanzioni (atti di messa in mora prima di emettere l'accertamento esecutivo).....	21
Art. 50 - Attività di accertamento delle entrate extratributarie	21
Art. 51 - Pagamenti di somme di natura extratributaria	22
Art. 52 - Dilazioni di pagamento	22
Art. 53 - Compensazione di entrate.....	22
Art. 54 - Compensazione tra crediti e debiti	22
Art. 55 - Esonero dalle procedure.....	23
 TITOLO IV - Disposizioni finali	23
Art. 56 - Entrata in vigore	23
Art. 57 - Norme di rinvio	23

TITOLO I - Principi generali

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i., confermate dal c. 6 dell'art. 14 della L. 14/03/2011 n. 23, disciplina in via generale le entrate comunali, tributarie ed extratributarie, ad esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nelle seguenti norme:
 - a) D. Lgs 267/2000 e s.m.i.
 - b) Art. 52 del D. Lgs 446/1997 e s.m.i. confermate dal c. 6 dell'art. 14 della L. 14/03/2011 n. 23
 - c) Legge 212/2000 e s.m.i.
 - d) Legge 241/1990 e s.m.i.
 - e) Art. 1, comma 792 s.s. della Legge 160/2019
 - f) Legge n. 111/2023
 - g) D.Lvo n. 219/2023
 - h) D.Lvo n. 13/2024
 - i) Ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'amministrazione comunale nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela, ma può prevedere ulteriori livelli di tutela.
3. Le disposizioni dettate dal presente regolamento sono applicate dall'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, o dal concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. I regolamenti tributari disciplinanti i singoli tributi devono essere coordinati col presente regolamento, e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.
5. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
6. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
7. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 2 - Definizione delle entrate tributarie ed extratributarie

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di Leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate extratributarie, oggetto del presente regolamento, tutte le entrate proprie che non rientrano nel precedente comma 1:
 - a. entrate patrimoniali e assimilate e relativi accessori
 - b. i corrispettivi per concessioni di beni demaniali
 - c. i canoni d'uso
 - d. i corrispettivi dei servizi pubblici e a domanda individuale
 - e. qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti, a titolo di liberalità e di canone.

Art. 3 - Regolamenti delle entrate

1. Il Comune ha la facoltà di regolamentare ciascuna tipologia di entrata tributaria ed extratributaria.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale e devono essere approvati entro il termine

di approvazione del bilancio di previsione previsto dalle norme statali.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, oltre che da altre specifiche disposizioni normative, i regolamenti tributari e le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe non hanno effetto retroattivo e per i tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
4. In ogni caso, le disposizioni tributarie comunali non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
5. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie devono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, insieme alla relativa delibera di approvazione, secondo le modalità e termini previsti dalle vigenti norme procedurali stabilite per ciascuna tipologia di regolamento.

Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

1. La determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, delle tariffe e dei corrispettivi per la fornitura di beni e le prestazioni di servizi compete alla Giunta comunale, qualora la legge non stabilisca la competenza esclusiva del Consiglio comunale.
2. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, le aliquote tributarie e le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5 - Informazioni al contribuente

1. L'amministrazione comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso il Servizio Tributi dell'Ente, presso i propri concessionari e sul proprio sito internet. L'amministrazione comunale assume altresì idonee iniziative di informazione elettronica, ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'amministrazione comunale porta a conoscenza dei contribuenti con i mezzi idonei tutte le circolari e note informative da essa emanate, nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti del proprio Servizio Tributi.

Art. 6 - Forme di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del D. Lgs n. 446/1997 e s.m.i.:
 - a) gestione diretta dell'ente, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 del D. Lgs 267/2000;
 - b) affidamento mediante concessione a società a totale capitale pubblico locale o mista in base alla normativa vigente tempo per tempo;
 - c) affidamento in concessione mediante procedura di gara in base alla vigente normativa.
2. La forma di gestione prescelta per ciascuna entrata deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizione di uguaglianza.
3. La forma di gestione mediante affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e la relativa valutazione deve risultare da apposita relazione contenente:
 - a) dettagliato piano economico riferito alla singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi
 - b) previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi
 - c) forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
4. La forma di gestione mediante affidamento deve prevedere forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi e la regolare esecuzione dei contratti.

Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate tributarie ed extratributarie

1. Per ogni entrata tributaria è individuato un Responsabile del Tributo tra il personale dipendente dell'Ente o del Concessionario al quale è affidata l'entrata medesima.
2. Per ogni entrata extratributaria è individuato un Responsabile dell'entrata extratributaria.
3. La figura del Responsabile del Tributo è nominata con apposito provvedimento dell'organo deputato sulla base della specifica normativa di riferimento. La figura del Responsabile dell'entrata extratributaria corrisponde sempre con la figura alla quale risultano affidate, mediante il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), le risorse umane e finanziarie necessarie allo svolgimento delle relative attività di gestione.

TITOLO II - Gestione delle Entrate tributarie

Art. 8 - Il Responsabile del tributo

1. Nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, per ogni tributo è possibile individuare un Responsabile del Tributo per ciascuna fase procedimentale relativa al medesimo tributo, nominato dall'organo competente sulla base della specifica normativa di riferimento del tributo stesso. Tale figura può essere unica per tutte le fasi procedurali oppure distinta per ciascuna fase procedimentale, per meglio rispondere alle esigenze organizzative dell'Ente. In caso di affidamento a terzi, di uno o più procedimenti, può essere nominato un responsabile per ogni singolo procedimento.
2. Ogni Responsabile del tributo svolge per l'entrata tributaria chiamata a gestire le seguenti funzioni:
 - a) in caso di gestione diretta, cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria:
 - i. attività di istruttoria e controllo
 - ii. attività di gestione e riscossione ordinaria
 - iii. attività di accertamento
 - iv. attività di rettifica
 - v. applicazione delle relative sanzioni
 - b) affianca il Responsabile del Settore Economico-finanziario nell'attività di previsione delle entrate tributarie per gli esercizi futuri e di monitoraggio delle entrate in corso d'anno
 - c) sottoscrive i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno
 - d) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva
 - e) redige i regolamenti dei singoli tributi e provvede al loro aggiornamento, proponendone l'approvazione all'organo competente entro i termini previsti dalla normativa e provvede alle pubblicazioni e adempimenti di Legge conseguenti all'approvazione
 - f) concede, a suo insindacabile giudizio, la rateizzazione dei debiti tributari nei casi e nelle modalità previste nel presente regolamento
 - g) Cura tutte le fasi degli istituti deflattivi previsti dalla vigente normativa, del contenzioso e adotta tutti gli atti di autotutela come da regolamento comunale vigente
 - h) compie ogni altra attività di propria competenza comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. Per tutte le entrate tributarie, la riscossione coattiva può essere affidata al concessionario per la riscossione di cui al D. Lgs 46/99, 112/99 e 326/99 e con la procedura di cui al DPR 602/73 oppure nelle forme previste dalla L. 639/1910, nonché secondo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2019, n.160.

CAPO I – Principi generali di gestione delle entrate tributarie

Art. 9 - Efficacia temporale

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'amministrazione comunale, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, nei modi di legge, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. I termini di prescrizione e di decadenza non possono essere prorogati con atti normativi comunali, ma solo in base a specifiche disposizioni normative nazionali.

Art. 10 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'amministrazione comunale assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicargli nel luogo di effettiva residenza o eventuale domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni vigenti tempo per tempo in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di

pubblicità, di regola almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.

3. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
4. L'amministrazione comunale può attuare modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IO'.

Art. 11 - Documenti di prassi

1. L'amministrazione comunale fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:
 - a) circolari interpretative e applicative, pubblicate sul proprio sito internet
 - b) note informative ed avvisi di scadenza degli adempimenti tributari
 - c) consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, studi professionali e singoli contribuenti
 - d) interpello
 - e) consultazione semplificata attraverso il proprio sito internet.

Art. 12 - Principio del contraddittorio

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, ad esempio, le aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente, le aree scoperte operative, le superfici in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione tariffaria delle superfici di particolare complessità, nella tassa sui rifiuti di cui all'art.1, commi 641, e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.
3. Sono considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, esclusi dal diritto al contraddittorio, in attuazione del comma 2 dell'art. 6-bis della Legge 27/07/2000, n. 212, gli altri atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giustizia tributaria, diversi da quelli del comma 2 ed in particolare:
 - a) gli atti basati su dati nella disponibilità del Comune, dai quali le violazioni risultino in modo certo e preciso e non in via presuntiva ovvero da cui conseguano in modo certo e preciso e non in via presuntiva
 - b) quelli basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi nei confronti di contribuenti selezionati effettuate utilizzando i dati in possesso del Comune
 - c) gli atti emessi a seguito di controlli automatizzati, effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in possesso del Comune
 - d) gli atti che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
4. In applicazione del comma precedente, nel dettaglio, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni ed in particolare per i seguenti:
 - a) avvisi e solleciti di pagamento
 - b) ruolo e cartella di pagamento
 - c) atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente
 - d) atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77
 - e) fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86
 - f) avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione, quali a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco

- g) avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva
 - h) rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori
 - i) rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento
 - j) provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
 - k) diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela
 - l) diniego o revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni
 - m) atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
 - n) ogni altro atto ancorché non previsto nei punti precedenti la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva.
5. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
6. Nei casi in cui sussista il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo, la mancanza dello stesso comporta l'annullabilità dell'atto.
7. È fatta salva la possibilità per il Comune di attivare comunque un contraddittorio facoltativo in tutte le fattispecie in cui il funzionario responsabile del tributo ritenga che lo stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o ad incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli, rafforzando la sostenibilità della pretesa impositiva. Nei casi previsti dal presente comma, la mancata attivazione del contraddittorio non comporta comunque l'annullabilità dell'atto.
8. Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali.
9. La comunicazione di cui al comma 8 deve assegnare un termine non inferiore a 60 giorni entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia, su richiesta del contribuente. È facoltà del contribuente chiedere altresì di essere convocato.
10. Lo schema di atto reca, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione di cui al Decreto Legislativo 19/06/1997, n. 218 disciplinato all'art.37 del presente regolamento, in luogo delle osservazioni.
11. È facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente.
12. Lo schema di atto deve quantomeno contenere:
- a) I presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell'ente
 - b) I periodi di imposta suscettibili di accertamento
 - c) le maggior imposte, sanzioni ed interessi dovuti
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo
 - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio
 - f) l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni.
13. Nel caso di convocazione del contribuente, di cui ai commi 9 e 11, se necessario può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
14. Il contraddittorio deve essere informato ed effettivo, rendendo edotto il contribuente di tutte le motivazioni della pretesa tributaria.
15. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle norme del vigente regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi e previa corresponsione dei diritti di ricerca e riproduzione previsti dalle normative comunali. L'accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
16. L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine di cui al comma 9. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
17. Qualora la scadenza del termine di cui al comma 9 è successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

Art. 13 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo.
2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Art. 14 - Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. Non costituisce causa di annullabilità la mera irregolarità o erronea indicazione delle informazioni di cui all' art. 7, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 15 - Nullità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Art. 16 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione e di oggetto accertabile.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale, elementi che dovranno essere specificatamente indicati nell'atto di accertamento medesimo.

Art. 17- Divieto di divulgazione dei dati del contribuente

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. E' fatto divieto all'amministrazione comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Art. 18- Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla riscossione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere improntata per l'applicazione del tributo in modo da non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto

CAPO II – Attività di riscossione ordinaria delle entrate tributarie

Art. 19 - Attività di riscossione ordinaria

1. Le modalità di riscossione ordinaria delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicabili le norme di legge, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 52 del D. Lgs 446/1997.
2. L'obbligazione tributaria si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente effettua il versamento all'incaricato della riscossione, per quanto dovuto.
3. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Per i casi nei quali il pagamento dei tributi deve avvenire a seguito di denuncia con versamento diretto, l'importo minimo ai fini del versamento o al diritto al rimborso viene fissato nel Regolamento di ogni singolo tributo. Ove non fosse previsto, i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi per gli importi fino a €. 5,00=.
5. Ove non espressamente previsto nella normativa di riferimento e/o per causa di forza maggiore, il termine di scadenza dei singoli tributi può essere motivatamente differito con provvedimento del responsabile del tributo.

Art. 20 - Compensazione ed accollo di obbligazioni tributarie

1. In linea di principio, è ammessa la compensazione di crediti e debiti reciproci ai sensi dell'art. 1241 del C.C. e s.m.i., nonché delle disposizioni di legge in materia.
2. L'obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione tra debiti dovuti e crediti vantati dallo stesso contribuente in relazione al medesimo tributo, anche se riferito a diversi anni d'imposta.
3. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. L'obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione tra debiti dovuti dall'accollato e crediti vantati dall'accollante nei confronti del Comune, in relazione al medesimo tributo, anche se riferito a diversi anni d'imposta.

Art. 21 - Divieti di compensazione ed accollo

1. La compensazione e l'accollo non sono possibili nei seguenti casi:
 - a) intervenuta decadenza del diritto al rimborso, secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
 - b) somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quali sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;
 - c) tributi dovuti da soggetti sottoposto a procedure concorsuali o fallimentari.

Art. 22 - Dichiarazione di compensazione e di accollo

1. Entro il termine di scadenza del pagamento, il contribuente che vuole avvalersi della compensazione o dell'accollo deve presentare, a pena di decadenza, una specifica dichiarazione, redatta utilizzando l'apposita modulistica.
2. Nel caso della compensazione, la richiesta deve essere avanzata e sottoscritta dal contribuente debitore.
3. Nel caso dell'accollo, la richiesta deve essere avanzata e sottoscritta congiuntamente dall'accollato e dall'accollante.
4. La richiesta si considera non presentata e priva di effetti in caso di mancato utilizzo o incompleta compilazione della citata modulistica o in caso di mancata sottoscrizione della stessa ai sensi dei precedenti commi.
5. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano per le richieste presentate prima della decorrenza degli effetti della delibera di approvazione del presente articolato ed in ogni caso qualora l'incompleta compilazione riguardi elementi non essenziali per l'identificazione del richiedente ovvero ai fini del controllo dei conteggi, delle compensazioni, della provenienza e causa dei debiti e dei crediti, fatto salvo il potere del Responsabile del tributo competente di chiedere l'integrazione della modulistica e della documentazione.
6. Se entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta nessun atto è adottato e comunicato e se il caso di specie lo consente, i richiedenti possono procedere alla compensazione e all'accollo, versando nei termini di legge le somme eventualmente ancora dovute a seguito della compensazione. Resta salva la facoltà del comune di recuperare gli importi erroneamente compensati in sede di verifica.
7. Anche decorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta, il Responsabile del tributo competente può procedere ai necessari controlli e verifiche di quanto richiesto, anche ingiungendo ai richiedenti di produrre la documentazione attestante i crediti vantati dagli stessi,

nonché il potere di adottare e comunicare gli atti del caso.

8. Quanto disposto nei precedenti commi del presente articolo si applica anche a tutte le ipotesi di compensazione previste da disposizioni di legge in vigore relative ai tributi comunali.
9. Per quanto non disposto nel presente articolo si applica la normativa generale fiscale ed in subordine quella civilistica.

Art. 23 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del Responsabile del tributo, previa verifica del Responsabile del Settore economico- finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

CAPO III – Attività di accertamento delle entrate tributarie

Art. 24 - Attività di accertamento

1. Il Responsabile del tributo provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente, in base alle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate tributarie.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241/90, con esclusione delle disposizioni contenute nel Capo III, così come previsto dall'art. 13, comma 2, della legge medesima.
3. Il Responsabile del tributo deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, cercando di utilizzare in modo razionale le risorse umane e materiali, cercando al tempo stesso di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il Responsabile del tributo, nel caso in cui riscontri inadempimenti od errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di proporre il provvedimento di accertamento o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti, nei modi e nelle forme previste dalle norme relative a ciascuna entrata. L'invio della comunicazione preventiva non rappresenta motivo ostativo alla regolarizzazione. L'obbligo di informativa da parte del Comune non opera in presenza di illeciti non ravvedibili.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente, ovvero nelle forme associate previste negli artt. 30, 31 e 32, del D. Lgs 267/2000, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs n. 446/97.
6. Ai fini del potenziamento del Servizio tributi del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto degli istituti contrattuali previsti nei vigenti CCNL, può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, coinvolto in programmi/progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione e al controllo puntuale e costante del corretto adempimento delle obbligazioni fiscali.

Art. 25 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'articolo 1, comma 693, legge 27 dicembre 2013, n. 147, il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
3. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. Di norma la permanenza degli operatori dell'amministrazione comunale è limitata ad una sola giornata, salvo nei casi di particolare complessità per i quali comunque la permanenza non può superare i sette giorni lavorativi.

Art. 26 - Avviso di accertamento esecutivo

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa speciale in materia di violazioni del Codice della strada, l'attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali ed i relativi atti sono disciplinati dai commi 792 e s.s. dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e s.m.i.
2. Le attività di cui al comma 1 devono essere improntate a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
3. L'avviso di accertamento deve essere comunicato al contribuente mediante notifica ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, o tramite messo comunale o raccomandata postale con avviso di ricevimento. L'atto è in ogni caso comunicato con modalità idonee a garantire che il suo contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
4. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 nonché per gli avvisi di accertamento già emessi alla data del 1.01.2020, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata con:
 - a) la procedura dell'ingiunzione di cui al r.d. n. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del d.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/1997;
 - b) la procedura del ruolo di cui al d.P.R. n. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata all'Agente nazionale della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225.

Art. 27 - Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi di accertamento e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata con l'invio di plico sigillato a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
2. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali, il Responsabile del tributo competente può nominare uno o più messi notificatori tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra il personale dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, previa partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità, secondo quanto disposto dai commi 158, 159, 160 della Legge 296/06.

Art. 28 - Misura degli interessi

1. Sugli importi dovuti, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, non versati o versati in ritardo, gli interessi sono applicati, in relazione al disposto dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1, comma 802, della Legge 160/2019, in ragione annua, nella misura di due punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo.
2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Gli interessi relativi a rapporti patrimoniali sono determinati sulla base delle disposizioni del Codice Civile.

Art. 29 - Criteri di graduazione

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi e delle agevolazioni stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, i criteri di graduazione delle sanzioni amministrative sono applicabili nelle misure stabilite dalla legislazione vigente.

Art. 30 - Principi generali delle sanzioni tributarie

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie di cui ai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i..
2. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla erogazione di sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.
4. Le sanzioni non sono irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria e quando si traduce in mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Tale disposizione non trova applicazione quando il contribuente invitato formalmente a chiarire eventuali dubbi o incongruenze sulla sua posizione, non vi provveda.

5. L'atto di liquidazione o di accertamento non è emesso qualora l'ammontare del provvedimento, comprensivo di tributo, sanzione, interessi e spese accessorie, sia pari o inferiore ad € 5,00=.
6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.
7. Il comma 5 non trova applicazione qualora il debito tributario derivi da ripetute violazioni degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo per almeno un biennio consecutivo.

Art. 31 - Ravvedimento

1. In caso di violazione dell'obbligo di pagamento del tributo o di un acconto si applicano le vigenti disposizioni in materia di ravvedimento operoso, così come dettate dall'art. 13 del D.lgs 472/1997 e s.m.i..
2. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.
3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
4. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento, gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Si applica l'articolo 13-bis comma 1 del d.lgs. n. 472/1997.

CAPO IV – Strumenti deflattivi e contenzioso

Art. 32 - Strumenti deflattivi

1. Sono strumenti deflattivi i seguenti istituti:
 - a) interpello del contribuente
 - b) procedimento di autotutela obbligatoria e facoltativa
 - c) accertamento con adesione
 - d) contenzioso tributario
 - e) conciliazione giudiziale.

Art. 33 - Interpello del contribuente

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'amministrazione comunale in sede di controllo.
2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all'amministrazione comunale istanza di interpello.
3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti

- e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
 5. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati.
 6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
 7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'amministrazione comunale mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
 8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
 9. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
 10. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
 11. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 9
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1 e 2
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario.
 12. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'amministrazione comunale è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
 13. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 12 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'amministrazione comunale, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di 60 giorni comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
 14. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
 15. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 12, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 13.
 16. Gli atti amministrativi emanati in diffinità della risposta fornita dall'amministrazione comunale, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso, sono annullabili.
 17. L'amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 16.
 18. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
 19. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

Art. 34 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona
 - b) errore di calcolo
 - c) errore sull'individuazione del tributo
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale
 - e) errore sul presupposto d'imposta
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 35 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 34, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Si applica il comma 3 dell'articolo 34.

Art. 36 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50, della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come declinati nel presente regolamento.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo
 - b) i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo
 - c) i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.

In ogni caso sono esclusi dall'applicazione dell'accertamento con adesione le fattispecie escluse dall'invito al contraddittorio di cui all' art. 12 del presente regolamento generale delle entrate.

3. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) su iniziativa del Comune
 - b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo la ricezione dello schema di atto di cui all' art. 12 c.8 del presente regolamento generale delle entrate
 - c) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b)
 - d) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e all' art. 12 del presente regolamento generale delle entrate, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

4. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria e quelli per il pagamento del tributo, salvo quanto previsto all'art. 38 c. 3 del presente regolamento generale delle entrate.
5. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.
6. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei coobbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
7. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il Funzionario responsabile del tributo.

Art. 37- Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

1. Il Comune, di sua iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 all'art. 12 del presente regolamento generale delle entrate, ovvero su istanza del contribuente di cui all'articolo seguente, comunica un invito a comparire in cui è indicato il luogo e il giorno della comparizione per definire l'accertamento con adesione con l'indicazione:
 - a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento
 - b) dei periodi di imposta suscettibili di accertamento
 - c) delle maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti
 - d) dei motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse
 - e) delle modalità dell'adesione e della riduzione delle sanzioni che può essere concessa
 - f) del giorno, dell'ora e del luogo della comparizione per definire l'accertamento.
2. Qualora tra la data di comparizione di cui al comma 1 e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 38 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

1. Nel caso di atti soggetti all'obbligo del contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, nello schema di atto di cui all'art. 12 c. 8 del presente regolamento generale delle entrate che il Comune invia al contribuente deve essere indicato, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni stesse.
2. Nei casi di cui al comma 1, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e di cui all'art. 12 c.8 del presente regolamento generale delle entrate.
3. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e di cui all'art. 12 c. 8 del presente regolamento generale delle entrate. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria e per il pagamento è sospeso per un periodo di soli trenta giorni, in deroga a quanto previsto all' art. 36 c. 4 del presente regolamento generale delle entrate.
4. Le opzioni di cui ai commi 2 e 3 sono alternative: una volta presentata istanza di accertamento con adesione dopo la ricezione dello schema di atto, non è possibile ripresentarla dopo la notifica dell'atto impositivo.
5. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento preceduto dal contraddittorio preventivo, l'ufficio in sede di accertamento con adesione non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso.
6. E' fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della citata legge 27 luglio 2000, n. 212 e all'art. 12 del presente regolamento generale delle entrate emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.
7. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'avviso di accertamento sono sospesi automaticamente in pendenza del procedimento di accertamento con adesione.
8. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza.

9. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di accertamento con adesione, il Comune formula l'invito a comparire.
10. L'iniziativa del contribuente può essere altresì presa a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, invito ad esibire atti, dati e/o documenti, invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche, sempre che non siano ancora stati notificati gli atti conseguenti. In tali casi, si applica il comma 2 del precedente articolo 37.

Art. 39 - Esame dell'istanza e invito a comparire per definire l'accertamento con adesione

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 38 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 36 comma 2.
2. In caso di sussistenza dei requisiti, l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno e dell'orario; in caso di insussistenza dei requisiti, l'istanza viene rigettata.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario responsabile del tributo.

Art. 40 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo delegato e dal Funzionario responsabile del tributo, qualora le parti giungano ad un accordo.
2. Dell'accordo di cui al punto precedente viene redatto verbale, in duplice copia, in cui vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
 - a) gli elementi di valutazione adottati dal contribuente
 - b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria
 - c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile
 - d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.
3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale nel rispetto dei tempi e della procedura delineati nel vigente regolamento per la concessione di rateizzazioni per il pagamento di entrate comunali.
4. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con il pagamento della prima rata accordata. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire al Comune la quietanza dell'avvenuto pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata. Il Comune, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
5. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione con le modalità e nei tempi indicati, l'accertamento con adesione non si perfeziona e l'ufficio provvede all'emissione degli atti necessari al rispetto di quanto previsto all'art. 1 comma 792 della legge 27/12/2019 n. 160.

Art. 41 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento con adesione perfezionato non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, salvo l'emergere di ulteriori atti o fatti non conosciuti in occasione del perfezionamento dell'accertamento con adesione.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione della procedura di accertamento con adesione.

Art. 42 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione che

hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente anche in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune di cui art. 12 del presente Regolamento, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dal Comune sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

Art. 43 - Contenzioso tributario

1. Il contenzioso tributario si apre a seguito di una controversia tra il Comune e un contribuente in materia tributaria.
2. Ai sensi dell'art. 11, c. 3 del D. Lgs. n. 546/92, spetta al Responsabile del Tributo competente, quale rappresentante del Comune, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre ed aderire alla conciliazione giudiziale e proporre l'appello.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle ragioni dell'Ente, il Dirigente del servizio competente può nominare un professionista abilitato
4. Per le controversie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero di particolare rilevanza economica, il Responsabile del tributo/settore può chiedere l'intervento dell'ufficio legale del comune e, per esigenza di particolari competenze tecniche, di un professionista esterno nel rispetto del vigente regolamento degli incarichi ed il compenso sarà quello stabilito dalle vigenti tariffe minime previste dalla Legge.

Art. 44 - Conciliazione giudiziale

1. Ai sensi dell'art. 48 e 48 ter del D. Lgs n. 546/1992, il responsabile del tributo potrà accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale. In particolare, la controversia può essere conclusa anticipatamente alla prima udienza, su iniziativa del giudice o di una delle parti con la conciliazione giudiziale secondo le disposizioni vigenti. In tal caso il procedimento si conclude attraverso un atto scritto in doppia copia contenente l'indicazione della volontà, degli elementi e delle motivazioni della proposta conciliativa.
2. La conciliazione si perfeziona con il versamento da parte del contribuente delle somme dovute.

CAPO V – Attività di recupero crediti e rimborso delle somme riconosciute indebite

Art. 45 - Sanzioni per entrate tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, fermo restando quanto previsto al precedente art. 30, sono previste nei regolamenti di ogni singolo tributo.

Art. 46 - Insinuazione ordinaria e tardiva nel passivo del fallimento

1. L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate di società dichiarate fallite, solo se superiori ad euro 50,00.
2. L'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate di società dichiarate fallite, solo se superiori ad euro 50,00.
3. Prima di procedere all'insinuazione tardiva del fallimento per crediti chirografari di importo inferiore ad € 250,00=, deve essere preventivamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile. In assenza della suddetta massa non si procede all'insinuazione tardiva del fallimento.

Art. 47 - Rateizzazione

1. Per la riscossione di tributi, in regime di riscossione ordinaria, non è possibile concedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute in quanto applicabili gli strumenti del ravvedimento operoso.
2. Per la riscossione di tributi, in regime di riscossione non ordinaria, è possibile concedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute, nelle ipotesi di comprovato disagio economico del contribuente. L'importo minimo di ciascuna rata è fissato in € 50,00= per le persone fisiche ed in € 100,00= per le persone giuridiche e per le ditte individuali.
3. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo (es. più avvisi di accertamento IMU); in tal caso le soglie d'importo di cui al successivo comma 5, si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
4. Le rateizzazioni sono concesse su istanza ai sensi del DPR n.445/2000 presentata dal debitore entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'avviso di riferimento, fatto salvo quanto indicato al

successivo comma 11, nella quale si autocertifica la condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. Il responsabile del tributo, in ragione dei compiti assegnati dalla vigente normativa, potrà comunque richiedere e valutare ulteriore documentazione a supporto della situazione di difficoltà finanziaria. L'istante dovrà altresì dichiarare l'inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni.

5. La ripartizione del debito avverrà secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a quarantotto rate mensili.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato, scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di rateizzazione. L'importo delle singole rate è arrotondato per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all'unità di euro più vicina.

6. In caso di comprovato peggioramento della situazione finanziaria del richiedente, sopraggiunto successivamente alla concessione della rateizzazione, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di quarantotto rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza di cui al successivo comma 7. Alla richiesta di proroga deve essere allegata la seguente documentazione attestante tale peggioramento e comprovante:

- cessazione del rapporto di lavoro del richiedente o di uno dei componenti del nucleo familiare;
- contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi di entità rilevante in rapporto all'ISEE;
- pagamento di ingenti spese mediche determinate da una grave patologia insorta nel nucleo familiare;
- decesso di uno dei componenti, fonte di reddito, del nucleo familiare;
- nascita di uno o più figli all'interno del nucleo familiare;
- eventi provocati da forza maggiore;
- improvvise e oggettive crisi di mercato anche di carattere locale;
- cessazione dell'attività della ditta individuale (risultante dal Registro delle imprese);
- altro motivo da specificare.

L'istante dovrà altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi):

- che non è stato depositato un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. n. 267/1942 – Legge fallimentare), oppure un'istanza di transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter della Legge fallimentare, oppure una domanda di concordato preventivo (art. 161 – Legge fallimentare) oppure una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento (artt. 6 e seguenti della Legge n. 3/2012);
- di essere..... della ditta/società/associazione/ente/soggetto sopra indicato/a (questa dichiarazione è obbligatoria nel solo caso di presentazione da parte del titolare di ditta individuale/legale rappresentante/tutore/curatore/altro della ditta / società / associazione / ente / soggetto per il/la quale si chiede la rateizzazione)
- che la ditta individuale/società non si trova in stato di liquidazione.

7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

8. Il richiedente decade dal beneficio concesso nel caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera.

9. Ai piani di rateizzazione si applicano gli interessi nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale, con maturazione giorno per giorno.

10. L'applicazione della sanzione ridotta per adesione all'accertamento sarà confermata anche in caso di rateizzazione presentata entro i termini di cui al comma 4 del presente articolo. In caso di decadenza del diritto alla rateizzazione, la sanzione sarà ridefinita nella misura intera, come fissata nell'originario avviso di accertamento di riferimento.

11. La domanda di rateizzazione può anche essere presentata oltre il 60° giorno dalla data di notifica e comunque prima dell'avvio della riscossione coattiva, alle condizioni ed ai limiti di cui al presente articolo. In tale ipotesi saranno tuttavia applicate le sanzioni nella misura intera. Inoltre il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto e la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo.

12. Una volta iniziate le procedure esecutive, eventuali rateizzazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel presente articolo, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune.

13. Se l'importo oggetto della rateazione è superiore ad € 20.000,00= il responsabile del tributo può chiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fideiussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata. La garanzia fideiussoria deve contenere la clausola espressa della rinuncia al beneficio della preventiva

- escussione del debitore principale.
14. Soggetto competente alla concessione di rateizzazioni di pagamento è il Responsabile del singolo tributo che provvede con apposito atto.
 15. Le norme previste nel presente articolo si applicano a tutti i tributi comunali anche se non espressamente previste nel regolamento del singolo tributo.

TITOLO III - Gestione delle Entrate extratributarie

Art. 48 - Il Responsabile dell'entrata extratributaria

1. Il Responsabile dell'entrata extratributaria è il Responsabile del Settore che accertata l'entrata extratributaria. Esso provvede a:
 - a) verificare la ragione del credito
 - b) verificare la sussistenza di un idoneo titolo giuridico
 - c) individuare il debitore
 - d) quantificare la somma da incassare
 - e) fissare la scadenza per l'incasso
 - f) organizzare l'attività di controllo, di riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente dalle leggi e dai regolamenti
 - g) trasmettere al Responsabile del Settore economico-finanziario l'idonea documentazione ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i modi e i tempi previsti nel Regolamento di contabilità dell'Ente.
2. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, il Responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata extratributaria provvede altresì trasmettere la documentazione di cui al precedente comma, entro il medesimo termine, al Responsabile del Settore al quale, secondo il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, è attribuito il compito di provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune.
3. Qualora la gestione dell'entrata extratributaria sia affidata a terzi, il Responsabile dell'entrata extratributaria vigila sull'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto della relativa convenzione di affidamento.

Art. 49 - Omissione o ritardo dei pagamenti e sanzioni (atti di messa in mora prima di emettere l'accertamento esecutivo)

1. La contestazione, riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme di natura extratributaria, è effettuata con atto scritto di addebito o messa in mora.
2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in via alternativa, tramite raccomandata A/R o mezzo equivalente.
3. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.
4. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
5. Salvo casi eccezionali debitamente autorizzati dal Responsabile del Settore competente, gli utenti/fruttori di servizi che non sono in regola con i pagamenti non potranno accedere ad alcun servizio e/o fruire di alcun utilizzo del patrimonio dell'ente fino alla regolarizzazione del pagamento delle rette/corrispettivi/fatture non pagate.

Art. 50 - Attività di accertamento delle entrate extratributarie

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa speciale in materia di violazioni del Codice della strada, l'attività di accertamento e riscossione coattiva delle entrate patrimoniali ed i relativi atti sono disciplinati dai commi 792 e s.s. dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e s.m.i.
2. Le attività di cui al comma 1 devono essere improntate a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
3. L'avviso di accertamento deve essere comunicato al contribuente mediante notifica ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, o tramite messo comunale messo notificatore o raccomandata postale con avviso di ricevimento. L'atto è in ogni caso comunicato con modalità idonee a garantire che il suo contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
4. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di entrata patrimoniale escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 nonché per gli avvisi di messa in mora già emessi alla data del 1.01.2020, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata con:
 - a) la procedura dell'ingiunzione di cui al r.d. n. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del d.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/1997;

- b) la procedura del ruolo di cui al d.P.R. n. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata all'Agente nazionale della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225.
5. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 51 - Pagamenti di somme di natura extratributaria

1. Ogni somma spettante al Comune di natura extratributaria, se non diversamente disposto da leggi o regolamenti, può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) versamento diretto alla tesoreria comunale
 - b) versamento nel conto corrente postali intestati al Comune per specifiche entrate
 - c) versamento nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria
 - d) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti, RID, MAV, POS, PagoPA ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. d) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

Art. 52 - Dilazioni di pagamento

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse rateizzazioni dei pagamenti, su specifica domanda, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva.
2. La rateizzazione sarà concessa alle condizioni e nei limiti previsti al precedente art. 47 per quanto applicabili anche alle entrate extratributarie ad esclusione delle sanzioni elevate per infrazioni al Codice della Strada.
3. Soggetto competente all'accoglimento o al diniego della domanda è il responsabile della singola entrata.

Art. 53 - Compensazione di entrate

1. Il contribuente o utente, nei termini di versamento di un'entrata, può detrarre dalla somma dovuta eventuali eccedenze di versamento della stessa entrata effettuato in periodi precedenti, purchè non sia intervenuta decadenza del diritto di rimborso.
2. Il contribuente o utente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente, deve presentare al comune o, al concessionario, per le entrate gestite da terzi, entro la scadenza del pagamento, apposita dichiarazione sottoscritta contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) Generalità e codice fiscale;
 - b) Entrata oggetto di compensazione;
 - c) Soma dovuta al lordo della compensazione;
 - d) Riferimento di versamento della maggiore somma versata sulla quale è stata operata la compensazione;
3. Nel caso in cui le somme a credito sono maggiori delle somme dovute, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi della stessa entrata, senza ulteriori adempimenti.
4. È facoltà del contribuente o utente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non utilizzate in compensazione.

Art. 54 - Compensazione tra crediti e debiti

1. È ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali. L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.
2. Il soggetto debitore di un'entrata comunale che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente di una somma, anche finanziata da trasferimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati, viene intimato a mezzo notifica o lettera raccomandata A.R. a provvedere al pagamento entro il termine fissato, il credito verrà compensato con l'importo a debito.
3. L'ufficio competente, dopo aver riscontrato il perdurare del debito dopo la scadenza fissata, provvede alla compensazione in termini di cassa del debito entro l'importo del credito.
4. La compensazione viene effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'Ente sia un soggetto solidalmente responsabile con il debitore.

Art. 55 - Esonero dalle procedure

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di Euro 5,00= complessivi.
2. Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

TITOLO IV - Disposizioni finali

Art. 56 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento ha efficacia dall'1.1.2025.

Art. 57 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di Legge vigenti tempo per tempo.